

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2071

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RODOTÀ, GALANTE GARRONE, SPAVENTA***Presentata il 24 ottobre 1980*

### Abrogazione di norme sui « reati di opinione »

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Con la presente proposta di legge si propone l'abrogazione dal nostro ordinamento di un grande numero di norme repressive dei cosiddetti « reati d'opinione », ormai in stridente contrasto con i principi costituzionali.

In questo difficile momento della storia del Paese, tutte le istituzioni democratiche, e prima fra esse il Parlamento, sono chiamate ad esprimere la ferma volontà di difendere la democrazia contro il perdurante attacco terrorista. Ed è compito delle istituzioni testimoniare al Paese la convinzione che la democrazia ha in sé le armi per respingere l'attacco eversivo, che la democrazia si difende garantendo credibilità e prestigio alle istituzioni repubblicane, che i principi costituzionali non sono d'intralcio alla necessaria azione repressiva dello Stato, ma anzi appaiono i motivi ispiratori per respingere il ricatto terrorista.

È per questo motivo che, mentre si evidenzia l'urgenza di grandi riforme isti-

tuzionali — Pubblica sicurezza, codice di procedura penale, codice penale militare di pace —, riteniamo significativo proporre l'abrogazione di norme che, lungi dall'aver garantito un'efficace difesa del prestigio delle istituzioni, ne hanno esaltato le caratteristiche autoritarie ereditate dal passato regime fascista. Riteniamo che una più decisa azione repressiva a difesa dell'ordinamento costituzionale dello Stato sarà possibile solo quando non si confonderanno più comportamenti effettivamente eversivi e manifestazioni di pensiero che, per quanto aberranti possano sembrare, sono pur sempre un'estrinsecazione di un preciso diritto costituzionalmente garantito, e solo quando sarà definitivamente superata la prassi giudiziaria di « coprire » con imputazioni generiche, per lo più riguardanti appunto reati d'opinione o reati associativi, i limiti delle indagini istruttorie.

Nel corso delle passate legislature sono stati presentati ben trentacinque progetti di legge coinvolgenti la materia dei cosid-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

detti « reati d'opinione », e di questi otto di iniziativa governativa e ventisette di iniziativa parlamentare: ricordiamo nella settima legislatura le proposte dell'onorevole Spagnoli e dell'onorevole Fracanzani, e nel corso della sesta la proposta dell'onorevole Magnani Noya, e ancora le proposte di Spagnoli e Fracanzani. Siamo pertanto consapevoli della sensibilità espressa a proposito del problema che qui stiamo trattando da parte di molti colleghi appartenenti ai diversi gruppi parlamentari. Ma l'ingloriosa fine dei testi presentati nelle passate legislature ci induce a sottolineare che mai come oggi sarebbe grave manifestare inerzia o indifferenza di fronte alla necessità di adeguare l'ordinamento ai principi costituzionali, ormai più che trentennali, e che a poco gioverebbero gli appelli alla coscienza democratica dei cittadini se la massima delle istituzioni rappresentative cedesse dinanzi al compito di difendere anche sul piano legislativo la democrazia e le libertà costituzionali.

Non crediamo che sia utile un accorto « aggiustamento » delle norme in esame, che riteniamo vadano senz'altro abrogate, non essendovi spazio in un ordinamento democratico per norme che puniscono mere manifestazioni del pensiero. Ci sembra inoltre doveroso far scomparire dall'ordinamento quelle norme penali che, per la loro evidente *ratio* antidemocratica, sono rimaste inapplicate da decenni, ma sempre pronte ad uscire dal « dimenticatoio » qualora prendessero consistenza nuove tentazioni autoritarie.

Non ci sembra necessaria un'analitica illustrazione delle norme che si intendono abrogare, che possiamo distinguere in « gruppi » di norme aventi contenuto analogo.

Un primo gruppo è dato da quelle norme che puniscono propriamente i reati di opinione e che, pertanto, sono in sicuro contrasto con l'articolo 21 della Costituzione. Rientrano in questo gruppo gli articoli 269 e 272, del codice penale di cui è evidente l'ispirazione fascista, e i molteplici reati di vilipendio (articoli 278-279-190-291-292-*bis* 293 e 297-298-299), essen-

do fin troppo ovvio che non è con tali strumenti che si difende il prestigio delle istituzioni democratiche.

Una precisazione a parte meritano i reati di oltraggio (articoli 341-342-343-344) che appaiono ingiustificati in quanto autonome fattispecie criminose: infatti, laddove non si vogliano reprimere legittime manifestazioni di critica, il comportamento oltraggioso ben potrebbe essere represso attraverso le norme che puniscono l'ingiuria, per cui si propone un'aggravante speciale.

Analoghe considerazioni valgono per i reati di apologia e di istigazione: infatti, mentre i reati di apologia, qualora non si riferiscano a comportamenti concretizzanti in una vera e propria istigazione, sembrano riguardare la semplice espressione di un'opinione, il proliferare nel nostro ordinamento di reati di istigazione ne rende assai incerti i contorni inducendo in arbitrarie repressioni di comportamenti costituzionalmente garantiti. Si propone pertanto l'abrogazione degli articoli 266-302-303-327-414 ultimo comma e 415 del codice penale.

Anacronistica, oltreché di assai dubbia costituzionalità, è la norma prevista dall'articolo 603 (come pure dall'articolo 661), che mirerebbe a reprimere un vago « potere psicologico », concretizzantesi poi, in ultima analisi, in legittime manifestazioni del pensiero.

Per una piena difesa della libertà di stampa tutelata dall'articolo 21 della Costituzione, si chiede infine l'abrogazione degli articoli 656-663 e 663-*bis*.

Più complesso è il discorso a proposito degli articoli di cui al Capo I del Titolo IV del secondo libro del Codice penale (Delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi).

Qui infatti, accanto alla dubbia costituzionalità dei reati di vilipendio, si rileva la grave discriminazione segnata dall'articolo 406 nei confronti delle religioni diverse dalla cattolica. Il superamento sancito dalla Costituzione di ogni concezione di « religione di Stato », e l'esplicito richiamo degli articoli 3 e 8 alla parità di condizione delle confessioni religiose, sen-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

za spazio per discriminazioni di alcun genere, impongono una radicale revisione delle norme in esame.

Si propone pertanto la totale abrogazione degli articoli 402-403-404 e 406, e la modifica dell'articolo 405 (turbamento di funzioni religiose), che lo riconduca ai ricordati principi costituzionali.

Un'ultima, ma fondamentale riflessione, a proposito dei cosiddetti « reati associativi ». Infatti, al di là della doverosa eliminazione dall'ordinamento di norme appositamente predisposte per colpire le opposizioni democratiche al regime fascista (articoli 271-273-274), ci sembra di dover rilevare il rischio già ricordato che fattispecie quali l'associazione sovversiva (articolo 270), od anche l'associazione a delinquere (articolo 416), servano a mascherare le insufficienze istruttorie, ovviando con tali imputazioni alla difficoltà di raccogliere le prove necessarie per colpire ben più gravi delitti. A questo proposito ci sembra opportuno ricordare la estrema disinvoltura con cui tali norme hanno trovato applicazione, non solo nei più recenti processi per terrorismo, ma

anche nella più che decennale lotta contro il fenomeno mafioso: è evidente che qui non si vuole rivendicare la legittimità dei citati comportamenti, ma avvertire il pericolo che si corre quando di fronte alle indubbe difficoltà delle indagini si ricorre a strumenti normativi di incerti contorni e disponibili per ben meno meritevoli scopi.

Proponiamo di conseguenza l'eliminazione di norme che prevedono un'ingiustificata differenziazione di fattispecie criminose (articoli 304-305), rilevando la necessità di una più meditata analisi sul complesso della materia.

Si propone inoltre l'abrogazione di alcune contravvenzioni che, per la loro assoluta indeterminatezza, possono lasciar spazio ad arbitrarie incriminazioni di comportamenti legittimi a norma degli articoli 17, 18 e 21 della Costituzione.

La necessità di garantire comunque la coerenza dell'ordinamento rende infine doverosa l'eliminazione di norme di contenuto assai simile a quelle illustrate, presenti nel Codice penale militare di pace ed in alcune leggi speciali.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Gli articoli 266, 269, 271, 272, 273, 274, 278, 279, 290, 291, 292, 292-bis, 297, 298, 299, 302, 303, 304, 305, 327, 341, 342, 343, 344, 402, 403, 404, 406, 414, ultimo comma, 415, 603, 654, 655, 656, 657, 661, 663, 663-bis del codice penale sono abrogati.

## ART. 2.

L'articolo 405 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 405. — *Turbamento di funzioni religiose.* — Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie e pratiche religiose le quali si compiano con l'assistenza di un ministro di culto, o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni ».

## ART. 3.

All'articolo 594 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

« La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire 400.000 se l'offesa è rivolta ad un pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni ».

## ART. 4.

Gli articoli 79, 81, 82, 83, 98, 175, primo comma, n. 2, 180, 183, 184, 185 e 213 del codice penale militare di pace sono abrogati.